AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DESTINATI AGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI - anno 2025 - (DGR 82/2017 e s.m.i. – DGR 1108 del 24/07/2023)

Il Dirigente del I Settore - Servizi alla Persona e alla Collettività

Visto il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 30 Marzo 2016 pubblicato sulla GU nr. 172 del 25/07/2016;

Vista la delibera della Giunta Regione Marche n. 82 del 30/01/2017 che revoca la DGR n. 1119/2014 e la DGR 125/2015 e approva le nuove linee guida per l'utilizzo del fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli; Vista la Delibera Regione Marche n. 1108 del 24/07/2023 con cui vengono approvate le Linee Guida per l'anno 2023 relative all'utilizzo del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, ad integrazione e modifica della DGR 82 del 30/01/2017 Fondo Nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli;

Rende noto

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande, su modello predisposto dal Comune, per la richiesta di contributi a favore di inquilini morosi incolpevoli.

1. CRITERI DI DEFINIZIONE DI MOROSITA' INCOLPEVOLE:

Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare. A dimostrazione della incolpevolezza della morosità, l'interessato dovrà dimostrare la regolarità nei pagamenti degli affitti negli anni precedenti all'insorgere della riduzione della capacità reddituale, anche qualora il contratto di locazione sia stato stipulato per un alloggio ubicato in comune diverso da quello di attuale residenza. Il presente bando è una procedura "aperta" fino ad esaurimento delle risorse disponibili e pertanto saranno accolte tutte le domande ammissibili fermo restando che l'ammissione non dà diritto a contributo oltre l'esaurimento dei Fondi trasferiti dalla Regione Marche.

Le domande possono essere presentate in qualsiasi momento dell'anno, tuttavia sono state disposte dalla Regione Marche tre "finestre" corrispondenti a 1 marzo, 1 giugno e 1 ottobre, entro cui inviare le richieste di contributo. Le domande pervenute dopo una delle suddette date saranno inoltrate all'Ente regionale in corrispondenza della successiva "finestra".

2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

La domanda, indirizzata al Comune di Chiaravalle, debitamente sottoscritta dal richiedente, corredata di fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità, va redatta su apposito modulo e relativi allegati predisposti dal Comune, recanti le dichiarazioni sostitutive inerenti tutti i requisiti per l'accesso al beneficio richiesto. Le domande potranno essere presentate in una delle seguenti modalità:

- · a mezzo posta, mediante raccomandata A.R. indirizzata a Comune di Chiaravalle –
- Settore I Servizi alla Persona e alla Collettività Piazza Risorgimento n. 11 60033 Chiaravalle (AN);
- · mediante consegna a mano presso Ufficio Protocollo o l'Ufficio Servizi Sociali Piazza Risorgimento n. 11 Chiaravalle;
- · mediante PEC all'indirizzo: info@pec.comune.chiaravalle.an.it

3. ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI MOROSITA' INCOLPEVOLE

Sono considerati morosi incolpevoli gli inquilini che non hanno potuto provvedere al pagamento del canone di locazione a causa della perdita o della consistente riduzione della loro capacità reddituale dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a una delle seguenti cause che abbiano riguardato il richiedente o altro componente del nucleo stesso:

- 1. licenziamento;
- 2. accordi aziendali o sindacali con riduzione dell'orario di lavoro;
- 3. cassa integrazione ordinaria e straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- 4. cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;

- 5. mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- 6. malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare tale da incidere/aver inciso in maniera considerevole sul reddito complessivo del nucleo stesso.

4. REQUISITI SOGGETTIVI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI

La domanda potrà essere presentata da tutti gli inquilini, titolari di un contratto di locazione sul libero mercato, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di un paese dell'UE, ovvero, in caso di cittadini non appartenenti alla U.E. possesso di un regolare titolo di soggiorno;
- b) essere residente nel Comune di Chiaravalle;
- c) reddito **ISE** del nucleo familiare di appartenenza, non superiore ad € 35.000,00 o reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore **ISEE** non superiore ad € 26.000,00 in entrambi i casi, i valori sono calcolati ai sensi della vigente normativa in materia;
- d) essere destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità incolpevole, con citazione per la convalida;
- e) essere titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato iscritta al N.C.E.U., che non sia classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, ubicata nel Comune di Chiaravalle e avere residenza anagrafica nel predetto alloggio oggetto della procedura di rilascio, da almeno un anno;
- f) non essere titolare, come tutti gli altri membri del nucleo familiare, del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio fruibile ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare.

5. FINALIZZAZIONE DEI CONTRIBUTI ED ENTITA':

I contributi, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, sono concessi nei limiti e per le finalità di seguito elencate:

FINALITA'	CONTRIBUTO
a) Sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni 2, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile	Il contributo non può essere superiore all'importo dell'insoluto con un massimo di € 8.000,00
b) Ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole	Il contributo è graduato in funzione dell'entità del differimento dell'esecuzione del provvedimento di sfratto con un minimo di 6 mesi e dell'importo del canone mensile. L'importo massimo del contributo non può superare € 6.000,00
c) Assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione	Il contributo non può essere superiore all'importo di 3 mensilità con un massimo di € 1.800,00
d) Assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto di locazione stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge 431/98 e ss. mm. ii. (canone concordato)	Il contributo, determinato in relazione al canone mensile, può essere riconosciuto per un importo massimo di € 12.000,00

Il contributo, pur essendo riconosciuto al conduttore richiedente, il quale risulta a tutti gli effetti beneficiario della prestazione, è corrisposto direttamente al proprietario su delega del conduttore dopo l'avvenuta conclusione degli accordi/contratti fra le parti.

L'importo massimo del contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata e da utilizzare per i casi degli inquilini di cui alle lettere A), B), C), D) non può comunque superare l'importo massimo complessivo di € 12.000,00 (art. 4 DM 30 marzo 2016 GU luglio 2016).

Nei casi degli inquilini di cui alla lettera D), all'atto della stipula del nuovo contratto, questo può essere liquidato per un importo corrispondente a 6 mensilità. Successivamente l'erogazione avverrà con cadenza trimestrale

posticipata, previa verifica del mantenimento della residenza dell'inquilino nell'alloggio oggetto del contratto e verifica semestrale relativa all'incidenza del canone di locazione sull'ISEE del nucleo familiare. Se, in occasione di predetta verifica, l'incidenza del canone di locazione sull'ISEE risultasse ridotta in modo significativo rispetto alla situazione esistente al momento di presentazione della domanda, il contributo avrà una riduzione pari all'aumento percentuale del valore ISEE. Laddove dai controlli esperiti si riscontri il venir meno del requisito della residenza nell'alloggio oggetto del contratto o che l'incidenza del canone sull'ISEE risulti inferiore al 15%, l'erogazione del contributo verrà interrotta.

6. MODALITA' DI ISTRUZIONE DELLE DOMANDE E CRITERI PREFERENZIALI

Il Comune di Chiaravalle, nell'istruttoria delle domande presentate dai richiedenti, verifica la completezza delle stesse e la regolarità dei requisiti richiesti, segnalando periodicamente il fabbisogno alla Regione e richiedendo l'erogazione dei fondi necessari a soddisfare le domande istruite con esito positivo entro il 1 marzo 2025, il 1 giugno 2025, il 1 ottobre 2025, o rispettando eventuali diverse tempistiche richieste e stabilite dalla Regione stessa.

Il contributo, pur essendo riconosciuto al conduttore richiedente, il quale risulta a tutti gli effetti beneficiario della prestazione, è corrisposto direttamente al proprietario su delega del conduttore sottoscritta al momento della richiesta di contributo e comunque non oltre il momento in cui il Comune comunica la disponibilità finanziaria per l'effettiva erogazione del contributo.

Il contributo verrà quindi erogato ai soggetti aventi diritto solo successivamente all'effettiva liquidazione delle risorse da parte della Regione Marche al Comune di Chiaravalle, fino e non oltre all'esaurimento del finanziamento concesso, ne consegue che, oltre tale limite, il regolare possesso dei requisiti richiesti e la collocazione in graduatoria non sono utili ai fini dell'erogazione del beneficio.

Le tipologie di inquilini di cui al paragrafo 5 lett. A), lett. B), lett. C) e lett. D) sono ordinati in una graduatoria formulata in ordine di presentazione delle domande.

In caso di domande presentate contestualmente, costituisce criterio preferenziale per la concessione/liquidazione del contributo la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia (art. 3 comma 3 DM 30 marzo 2016 GU 25 luglio 2016):

- 1. ultrasettantenne;
- 2. minore
- 3. con invalidità accertata per almeno il 74%;
- 4. in carico ai Servizi Sociali o alle competenti Aziende Sanitarie Locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

In caso di ulteriore parità si procede a sorteggio.

7. DOCUMENTI:

Al fine di consentire l'istruttoria delle domande presentate, i richiedenti dovranno presentare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta sul modello di richiesta predisposto dal Comune che reca tutte le dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al beneficio e le informazioni necessarie ai fini della determinazione del contributo in relazione al precedente paragrafo 5, Categorie A, B, C, D di inquilini.

I soggetti ammessi alla graduatoria per l'erogazione del contributo, se non allegata alla domanda, dovranno fornire all'ufficio competente, con tempistiche stabilite dall'Ente, la seguente documentazione:

- 1. Copia delle ricevute di pagamento dei canoni di locazione precedenti all'insorgere della morosità o altra documentazione idonea ad attestare il regolare pagamento per il medesimo periodo o altra documentazione idonea ad attestare il regolare pagamento per il medesimo periodo;
- 2. Copia del contratto di locazione registrato relativo all'alloggio oggetto di procedura di sfratto;
- 3. Copia dell'atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida o, in caso di sfratto esecutivo, copia dell'atto convalidato con indicazione della data di accesso dell'Ufficiale Giudiziario;
- 4. Documentazione idonea a dimostrare il nesso causale tra l'insorgere della riduzione della capacità reddituale e la condizione di morosità incolpevole fra cui copia di:

- · copia atto di licenziamento;
- · copia accordo aziendale o sindacale con riduzione dell'orario di lavoro o busta paga;
- · copia accordo o comunicazione inerente l'applicazione della cassa integrazione ordinaria o straordinaria o busta paga;
- · documentazione attestante la cessazione di attività libero-professionali o di impresa registrata (aperta da almeno dodici mesi), derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- · documentazione comprovante il mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
- · documentazione comprovante la malattia grave, l'infortunio o il decesso di un componente del nucleo familiare tale da incidere/aver inciso in maniera considerevole sul reddito complessivo del nucleo stesso o la necessità dell'impegno di una parte notevole di reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali (in tale ultimo caso allegare copia delle ricevute dii pagamento delle rilevanti spese mediche e assistenziali);
- · altra documentazione idonea allo scopo.

5. Dichiarazione del proprietario dell'alloggio redatta per gli inquilini di cui al precedente paragrafo D, Cat. A, B, C, D corredata da documento di identità del proprietario medesimo recante l'autorizzazione al Comune di Chiaravalle al trattamento dei propri dati personali (in particolare codice IBAN, dati anagrafici, dati sull'alloggio).

PRIVACY

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR General Data Protection Regulation I titolari del trattamento sono: il Comune di CHIARAVALLE con sede in Piazza Risorgimento n. 11, nella persona del Sindaco. Il Responsabile della Protezione dei dati è la Ditta Morolabs Srl con sede in Largo Procaccini 1 – 60037 Monte San Vito (AN) La casella di posta elettronica, cui potranno essere indirizzate questioni relative ai trattamenti dei dati, è dpo@morolabs.it

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono connesse all'espletamento della procedura per la formazione della graduatoria di aspiranti assegnatari di contributo di sostegno all'accesso degli alloggi in locazione (L.431/98) prevista dal presente Bando pubblico. La base giuridica del trattamento (ai sensi dell'art. 6 del Regolamento 2016/679/UE) è costituita dagli articoli 26 e 27 del d.lgs. 14.3.2013, n. 33. I dati raccolti potranno inoltre essere trattati ai fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici, da parte del Comune di Chiaravalle. Il periodo di conservazione, ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato ed è:

-per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), il tempo stabilito dai regolamenti per la gestione

-procedimentale, documentale e per l'eventuale diffusione, il tempo previsto da leggi e regolamenti in materia. Alle persone fisiche i cui dati personali vengono trattati competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, il diritto di chiedere al Responsabile del trattamento l'accesso ai propri dati, la rettifica, o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento;

spetta inoltre il diritto alla portabilità dei dati, ed infine il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale; il/i richiedente/i ha/hanno l'obbligo di fornire i dati personali, pena l'irricevibilità dell'istanza di concessione di contributo destinato agli inquilini morosi incolpevoli.

Chiaravalle, 13/03/2025